

N. 00500/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2012, proposto da:
Guglielmina Narcisa Boldo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Franciosi, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art.
25, I comma del DLgs n. 104/2010;

contro

A.N.A.S. S.p.A., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Regione
Veneto, Provincia di Treviso, Veneto Strade S.p.A.; Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR per il Veneto, sez. I, n. 2173/09 pubblicata in
data 9.7.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

che con sentenza n. 2173/09 l'intestato Tribunale, accogliendo il ricorso proposto dalla signora Boldo Guglielmina avverso il procedimento espropriativo di alcuni terreni di sua proprietà necessari alla realizzazione della variante esterna agli abitati di Castelfranco Veneto e Resana, disponeva che l'ANAS provvedesse alla regolarizzazione della (illegittima) situazione venutasi a creare - alla stregua della quale risultavano occupate "sine titolo" le aree asservite all'attuata opera pubblica - adottando gli opportuni provvedimenti;

che con atto di diffida 7.12.2009 la ricorrente intimava di dare esecuzione alla predetta sentenza;

che nonostante i successivi, reiterati incontri, le parti non si accordavano sulle modalità di definizione del contenzioso;

che, pertanto, con atto notificato il 2.10.2012 la signora Boldo proponeva ricorso per ottemperanza alla menzionata pronuncia giurisdizionale;

che, ciò stante, con nota ricevuta il 6.11.2012 ANAS spa comunicava l'avvio del procedimento acquisitivo delle aree abusivamente

trasformate avvalendosi del procedimento di cui all'art. 42-bis del DPR n. 327/01;

che con memoria 27.12.1012 la ricorrente insisteva per l'adempimento, formulando talune considerazioni in merito;

che, in punto di diritto, va affermato l'obbligo di ANAS spa di concludere sollecitamente – ritenendo equo, a tal proposito, indicare quale termine finale per l'adempimento il giorno 15 maggio 2013 - l'attivata procedura di “acquisizione sanante” ex art. 42-bis del DPR n. 327/01 provvedendo, previa valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'appropriazione (da effettuarsi da parte dell'organo competente ex lege), a corrispondere alla proprietaria un indennizzo per i pregiudizi patrimoniale e non patrimoniale determinati, il primo “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità”, ed il secondo in misura forfetaria pari al dieci per cento del valore venale del bene stesso, oltre al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva da liquidarsi nella misura del cinque per cento (sempre in relazione al valore venale del bene acquisito);

che in tali termini il ricorso va accolto;

che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità delle questione trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) lo accoglie come in motivazione.

Compensa le spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo
2013 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Silvia Coppati, Referendario

Enrico Mattei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)